

Deliberazione della Giunta Regionale 21 marzo 2016, n. 21-3067

Art. 19, comma 2, d.lgs. n. 123/2011. Azienda ospedaliero universitaria S. Luigi di Orbassano - Costituzione del Collegio sindacale straordinario.

A relazione dell'Assessore Saitta:

L'articolo 4, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, prevede il Collegio sindacale quale organo delle aziende ospedaliero universitarie.

Nello scorso mese di gennaio è giunto a scadenza il mandato triennale del Collegio sindacale istituito presso l'azienda ospedaliero universitaria S. Luigi di Orbassano.

L'art. 13, comma 2, della l.r. 10/1995 e s.m.i., dispone che : "Il Collegio sindacale è nominato dal direttore generale dell'azienda sanitaria ed è composto da tre membri, in possesso dei requisiti di cui al...(omissis)....art. 3 ter del d. lgs. 502/1992, designati rispettivamente:

- a) uno dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, con funzioni di Presidente del Collegio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 ("Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati");
- b) uno dal Ministero dell'economia e finanze;
- c) uno dal Ministero della salute".

Disposizione di tenore analogo è contenuta nell'art. 3 ter del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., come modificato dall'art. 1, comma 574 della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).

L'art. 13, comma 9, della l.r. n. 10/1995 e s.m.i. prevede peraltro che, ricorrendone la necessità, il Collegio possa essere costituito in via straordinaria dalla Giunta regionale.

Per quel che concerne il Collegio sindacale dell'AOU in questione, mentre la designazione di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze risulta pervenuta con nota prot. n. 24565 del 22.12.2015, non risulta per contro, allo stato, ancora disponibile la designazione rimessa al Ministero della Salute (da ultimo sollecitato con comunicazione in data 26.02.2016).

Analogamente, difetta a tutt'oggi la designazione di competenza del Presidente della Giunta regionale, non avendo ancora il Consiglio regionale provveduto, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 10/1995 citata, all'individuazione del componente di spettanza; con nota prot. n. 251/SAN del 11.03.2016, l'Assessorato alla Sanità ha peraltro invitato il Presidente del Consiglio regionale a provvedere in proposito.

Quanto sopra premesso, si deve rilevare come nei confronti del Collegio sindacale dell'azienda ospedaliero universitaria S. Luigi di Orbassano sia ormai interamente decorso anche l'ulteriore termine, pari a quarantacinque giorni, previsto - per la proroga degli organi amministrativi che non siano stati ricostituiti entro il termine di naturale scadenza - dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 293/1994, convertito in legge n. 444/1994, termine più di recente confermato dall'art. 19, comma 2, del d. lgs. n. 123/2011 (con la conseguente impossibilità, per l'organo di controllo aziendale, di continuare validamente ad operare).

Tale ultima disposizione prescrive che, nel caso di mancata ricostituzione dei Collegi sindacali entro quarantacinque giorni dal termine di naturale scadenza, "l'amministrazione vigilante nomina

in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti”.

Atteso quanto sopra, e considerata la competenza, in capo alla Giunta regionale, in ordine alla costituzione in via straordinaria dei Collegi sindacali ai sensi del citato art. 13, comma 9, della l.r. n. 10/1995 e s.m.i., si rende necessario - al fine di assicurare la prosecuzione della necessaria attività di controllo da parte dell'organo collegiale in questione - provvedere alla nomina del Collegio sindacale straordinario dell'azienda ospedaliero universitaria S. Luigi di Orbassano.

Pertanto, il relatore propone alla Giunta regionale di provvedere alla nomina, in via straordinaria, del Collegio sindacale dell'azienda ospedaliero universitaria S. Luigi di Orbassano, individuando all'uopo i seguenti nominativi:

- Sig. RIPA Raffaele, nato a Pisa il 02.04.1969, (omissis);
- Sig. BUGNONE Roberto, nato a Rivoli (TO) il 27.08.1965, (omissis);
- Sig. DI MURO Fabio, nato a Roma il 02.07.1962, (omissis).

Si dà atto che i primi due nominativi indicati nella composizione del Collegio straordinario (sigg. RIPA Raffaele e BUGNONE Roberto) sono ricompresi nell'elenco regionale dei candidati che hanno dichiarato la propria disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di azienda sanitaria regionale, approvato a mezzo di comunicato della Commissione consultiva per le Nomine del Consiglio regionale pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27, Supplemento ordinario n. 1, del 09.07.2015.

Il sig. RIPA Raffaele viene nominato nelle more della designazione di competenza da parte del Presidente della Giunta regionale, previa individuazione del Consiglio regionale, ai sensi della l.r. n. 10/1995 e s.m.i. cit., in quanto già componente del Collegio sindacale ordinario, ora scaduto, presso l'azienda ospedaliero universitaria S. Luigi di Orbassano.

Il sig. BUGNONE Roberto, per contro, viene individuato nelle more della designazione del componente di spettanza da parte del competente Ministero della Salute, in quanto a suo tempo componente, designato dalla Regione Piemonte, del Collegio sindacale operante presso l'azienda ospedaliero universitaria S. Luigi di Orbassano.

Il sig. DI MURO Fabio, ancorché non inserito nel predetto elenco regionale, viene invece nominato in quanto già designato, ai fini della costituzione del Collegio sindacale ordinario, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la ricordata nota prot. n. 24565 del 22.12.2015 (attesa anche la necessità di assicurare, in seno all'organo di controllo, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 196/2009).

Della presente deliberazione dovrà essere fornita tempestiva comunicazione al commissario dell'azienda ospedaliero universitaria S. Luigi di Orbassano, affinché lo stesso possa procedere quanto prima alle formalità necessarie alla convocazione del Collegio straordinario ed al suo insediamento.

Ai componenti del Collegio sindacale straordinario spetterà il trattamento economico complessivo già previsto per i componenti del Collegio sindacale ordinario, da corrispondere, in misura proporzionale alla durata dell'incarico, nella misura di cui all'art. 3, comma 13, del d. lgs. n.

502/1992 e s.m.i., e tenuto altresì conto delle prescrizioni di cui all'art. 61, comma 14, del d. l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008.

In materia di rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti del Collegio straordinario, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 13, della legge regionale n. 10/1995, come modificato dall'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 22/2015.

Il Collegio sindacale straordinario cesserà le proprie funzioni allorché, acquisita la designazione ancora mancante da parte del competente Ministero della Salute nonché del Presidente della Giunta regionale, previa individuazione del Consiglio regionale - ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l.r. n. 10/1995 e s.m.i. - il commissario dell'azienda ospedaliero universitaria S. Luigi di Orbassano provvederà con proprio provvedimento, verificata l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, alla nomina del Collegio sindacale ordinario.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono posti a carico del bilancio dell'azienda ospedaliero universitaria S. Luigi di Orbassano.

La Giunta regionale, visti:

il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. recante ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

il d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123 recante ad oggetto "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante ad oggetto "Legge di contabilità e finanza pubblica";

il d.l. n. 293/1994, convertito in legge n. 444/1994, recante "Disciplina della proroga degli organi amministrativi";

la l.r. 24 gennaio 1995, n. 10 e s.m.i., recante ad oggetto "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali" e s.m.i.;

la l.r. 6 agosto 2007, n. 18 e s.m.i. recante ad oggetto "Norme per la programmazione socio-sanitaria ed il riassetto del servizio sanitario regionale";

il comunicato della Commissione consultiva per le Nomine del Consiglio regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 – Supplemento Ordinario n. 1 – del 09.07.2015;

la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 24565 del 22.12.2015;

condividendo le argomentazioni del relatore, a voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

- di nominare in via straordinaria, per le motivazioni in premessa illustrate, che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d. lgs. n. 123/2011, il Collegio sindacale dell'azienda ospedaliero universitaria S. Luigi di Orbassano, individuando all'uopo i seguenti nominativi:

- Sig. RIPA Raffaele;

- Sig. BUGNONE Roberto;

- Sig. DI MURO Fabio;

- di dare atto che i primi due nominativi indicati nella composizione del Collegio straordinario (sigg. RIPA Raffaele e BUGNONE Roberto) sono ricompresi nell'elenco regionale dei candidati che hanno dichiarato la propria disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di azienda sanitaria regionale, approvato a mezzo di comunicato della Commissione consultiva per le Nomine del Consiglio regionale pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27, Supplemento ordinario n. 1, del 09.07.2015;
- di dare atto che il sig. RIPA Raffaele viene nominato nelle more della designazione di competenza da parte del Presidente della Giunta regionale, previa individuazione del Consiglio regionale, ai sensi della l.r. n. 10/1995 e s.m.i. cit., in quanto già componente del Collegio sindacale ordinario, ora scaduto, presso l'azienda ospedaliero universitaria S. Luigi di Orbassano;
- di dare atto che il sig. BUGNONE Roberto, per contro, viene individuato nelle more della designazione del componente di spettanza da parte del competente Ministero della Salute, in quanto a suo tempo componente, designato dalla Regione Piemonte, del Collegio sindacale operante presso l'azienda ospedaliero universitaria S. Luigi di Orbassano;
- di dare atto che il sig. DI MURO Fabio, ancorché non inserito nel predetto elenco regionale, viene invece nominato in quanto già designato, ai fini della costituzione del Collegio sindacale ordinario, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la ricordata nota prot. n. 24565 del 22.12.2015 (attesa anche la necessità di assicurare, in seno all'organo di controllo, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 196/2009);
- di disporre che della presente deliberazione sia fornita tempestiva comunicazione al commissario dell'azienda ospedaliero universitaria S. Luigi di Orbassano, affinché lo stesso possa procedere quanto prima alle formalità necessarie alla convocazione del Collegio straordinario ed al suo insediamento;
- di dare atto che ai componenti del Collegio sindacale straordinario spetterà il trattamento economico complessivo già previsto per i componenti del Collegio sindacale ordinario, da corrispondere, in misura proporzionale alla durata dell'incarico, nella misura di cui all'art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., e tenuto altresì conto delle prescrizioni di cui all'art. 61, comma 14, del d. l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008;
- di dare inoltre atto che, in materia di rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti del Collegio straordinario, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 13, della legge regionale n. 10/1995, come modificato dall'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 22/2015;
- di dare altresì atto che il Collegio sindacale straordinario cesserà le proprie funzioni allorché, acquisite le designazioni ancora mancanti da parte del competente Ministero della Salute nonché del Presidente della Giunta regionale, previa individuazione del Consiglio regionale - ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l.r. n. 10/1995 e s.m.i. - il commissario dell'azienda ospedaliero universitaria S. Luigi di Orbassano provvederà con proprio provvedimento, verificata l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, alla nomina del Collegio sindacale ordinario;
- di dare infine atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono posti a carico del bilancio dell'azienda ospedaliero universitaria S. Luigi di Orbassano.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero ancora l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)